



2018/08.21/000056-02
DIRA61000 - 2021/104

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..

Progetto di incremento quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati con operazione di recupero R4, all'interno di capannone e piazzale a cielo libero siti nel Comune di Costigliole Saluzzo.

Proponente: EFFE EMME S.r.l., Via Busca n. 29, 12024 – Costigliole Saluzzo.

Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 06.04.2020, con prot. n. 20606 veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta EFFE EMME S.r.l., con sede legale e operativa in Costigliole Saluzzo, Via Busca n. 29, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale istanza Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come stabilito al comma 1, art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 21303 del 09.04.2020, la Provincia di Cuneo, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 07 aprile 2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 08 maggio 2020, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- In data in data 4 agosto 2020 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame. La medesima si è conclusa con la richiesta parte del proponente di sospendere la procedura al fine di produrre chiarimenti alle osservazioni formulate nel corso della riunione.
- Con nota provinciale n. 46165 del 13.08.2020 è stato formalizzato l'accoglimento della richiesta di sospensione da parte del proponente e contestualmente il procedimento unico è stato sospeso. In data 14.10.2020 con prot. di ric. n. 57849, il proponente ha presentato alla Provincia di Cuneo la documentazione sopraccitata.
- In data 10.12.2020 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi nel corso della quale è stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato. La suddetta richiesta integrativa è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 72404 del 16.12.2020.
- In data 15.07.2021 prot. n. 44557 la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 47667 del 28.07.2021, la Provincia di Cuneo ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa. Con la medesima nota è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi del 21.09.2021.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. ("impianti di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/ton giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152").

Il progetto era stato sottoposto alla Procedura di Verifica e con provvedimento dirigenziale n. 4182 dell'11.11.2019 era stata indicata la necessità di sottoporlo alla procedura di Valutazione ex artt. 23 e segg. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..

L'intervento non prevede nuove opere bensì prevede un incremento di quantitativi di rifiuti non pericolosi movimentabili annualmente, pari a 27.050,5 tonnellate annue, di cui 19.950 t/anno avviabili a R4 (riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici). Il quantitativo di rifiuti non pericolosi stoccabili sarà invece di 2.980,5 t.

Le modifiche richieste riguardano i quantitativi delle seguenti tipologie:

- 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
- 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
- 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili
- 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto
- 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Non vi saranno ampliamenti di superficie dell'impianto, che rimarrà l'attuale superficie autorizzata di 2.590 mq. e non vi sarà introduzione di nuove lavorazioni, né acquisto di nuovi macchinari. Viene richiesta in aggiunta, l'introduzione della tipologia 5.7 ex All.1 suball.1 del D.M. 05/02/98: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.

Con le integrazioni depositate il progetto risulta modificato relativamente alle seguenti argomentazioni:

- Diminuzione dei quantitativi di rifiuti trattabili
 - Mitigazione degli impatti ambientali
 - Introduzione di nuova attrezzatura per il trattamento dei rottami metallici
 - Modifiche al layout di progetto: modifiche agli stoccaggi di rifiuti e della barriera verde.
 - Le modifiche proposte comportano una diminuzione dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto, dell'attrezzatura impiegata e delle misure previste per la compatibilità acustica dell'opera.
 - Rinuncia ad installare la cesoia.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 21.09.2021 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
 1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo**:
 - alla pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale – formulato sulla base del parere espresso dal Settore Tutela del Territorio, con nota prot. n. 57627 del 21.09.2021 (**Allegato n. 1**) - subordinatamente al rispetto della prescrizione indicata alla successiva lettera a);
 - al rilascio del provvedimento di **modifica dell'AUA** previo riscontro alla nota prot. n. 64113 del 09.11.2020 recante "Comunicazione incompletezza documentale e richiesta adempimenti".
 2. Parere favorevole con prescrizioni, formalizzato con nota prot. ric. n. 52956 del 26.08.2021 da parte dell'**AsICn1 (Allegato n. 2)**.

In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (note prott. nn. 44836 del 06.08.2020, 71207 del 10.12.2020 e 57997 del 22.09.2021), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto il sito esistente è già autorizzato per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e l'intervento in oggetto, pur richiedendo un aumento dei quantitativi trattati, non prevede un aumento delle superfici a disposizione dell'impianto, né l'incremento dei macchinari e delle attrezzature in dotazione.

Si ritiene pertanto che il progetto si inserisca entro un contesto già compromesso e che non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali in corso di esercizio dell'attività, rispetto alle misure già previste dal proponente, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal

proponente, è subordinata al rispetto della seguinte condizione ambientale necessaria per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

a) Entro 6 mesi dalla messa in esercizio delle opere previste in progetto, la Società proponente dovrà effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dall'impianto, finalizzata alla verifica di conformità con i limiti di emissione ed immissione ed il livello differenziale previsti dalla classificazione acustica comunale per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno. I rilievi dovranno essere effettuati presso i bersagli più vicini ed in un congruo intorno, presso una serie di punti ritenuti idonei e già considerati nel documento previsionale, nonché presso eventuali ulteriori ricettori ove si presentino criticità acustiche. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa competente ed al Comune, sede dell'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visto il Decreto n. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- D.P.R. 59/2013 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 04.08.2020, 10.12.2020 e 21.09.2021 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la nota prot. ric. n. 52956 del 26.08.2021 da parte dell'AslCn1, citata in premessa.

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 21.09.2021 -

sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, **subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui agli Allegati nn. 1 e 2 e della condizione ambientale indicata alla lettera a), in premessa indicati.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di incremento quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati con operazione di recupero R4, all'interno di capannone e piazzale a cielo libero siti nel Comune di Costigliole Saluzzo presentato da parte della Ditta EFFE EMME S.r.l., Via Busca n. 29, 12024 – Costigliole Saluzzo, in quanto il sito esistente è già autorizzato per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e l'intervento in oggetto, pur richiedendo un aumento dei quantitativi trattati, non prevede un aumento delle superfici a disposizione dell'impianto, né l'incremento dei macchinari e delle attrezzature in dotazione. Si ritiene pertanto che il progetto si inserisca entro un contesto già compromesso e che non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
2. **DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della condizione ambientale, indicata alla lettera a) delle premesse**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA, al Settore provinciale Tutela del Territorio, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo e all'ASLCN1.
3. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 04.08.2020, del 10.12.2020 e del 21.09.2021, così come riportati negli Allegati 1 e 2, che qui si richiamano integralmente.
4. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati 1 e 2, in premessa indicati e della condizione ambientale di cui al precedente punto 2.
5. **DI RINVIARE** il rilascio della modifica AUA agli atti successivi, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, a seguito della notifica del presente provvedimento.
6. **DI RINVIARE** agli atti successivi di competenza del Comune di Costigliole Saluzzo, l'adozione di eventuali provvedimenti in materia urbanistico – edilizia, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, a seguito della notifica del presente provvedimento.
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 5 e 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del

termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
12. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 – nota prot. n. 57627 del 21.09.2021 del Settore provinciale Tutela del Territorio;
- Allegato n. 2 – nota prot. n. 52956 del 26.08.2021 da parte dell'AslCn1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO